



Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 04/08/2011

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2007 N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: APPLICAZIONE ART 10, COMMA 5.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede, all' art. 177 - *Campo di applicazione* – comma 1 che "la parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia" e, al comma 2, che "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";
- b. il medesimo Decreto Legislativo prevede all'art. 182-bis, comma 1 - *Principi di autosufficienza e prossimità* - che "Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
 - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- c. la Legge Regionale 28 marzo 2007 n. 4 recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e s.m.i. prevede all'articolo 8 – *Competenze delle Province* – al comma 1, lettere a) e b) che "Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:
 - a) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n.152/06, articolo 203"
- d. la medesima Legge Regionale 28 marzo 2007 n. 4, in particolare, all'art 10 al comma 5 (aggiunto dall'art. 1 comma 3 della legge regionale 5 maggio 2011 n. 7) prevede che "Qualora il piano d'ambito di una provincia non riesca a garantire il pieno rispetto del principio dell'autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, la Giunta regionale, su motivata richiesta della provincia interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d'ambito, al fine di garantire il principio dell'autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell'articolo 182-bis del D. Lgs 152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi devono essere accompagnati da forme di compensazione, definite d'intesa tra le province interessate.";

CONSIDERATO CHE

- a. il Presidente della Provincia di Napoli con nota prot. n. 63955 del 7/06/2011 acquisita al prot. reg. n. 7580/UDCP/GAB/GAB del 8/06/2011 avente ad oggetto "Insufficienza per comprovate e fondate ragioni oggettive della gestione del ciclo dei rifiuti in Provincia di Napoli. Attivazione del

- procedimento di cui all'art. 10 della L.R. n. 4/2007 così come integrato dall'art. 1, comma 3 della L.R. n. 7/2011" ha richiesto l'attivazione del procedimento di cui alla disposizione legislativa in oggetto;
- b. la società provinciale SAPNA S.p.a.:
- b.1. con nota n. prot.1181 del 14/07/2011 aveva già segnalato la ridotta capacità degli invasi attualmente coltivati in provincia di Napoli evidenziando – tra l'altro che la capacità residua della discarica di Terzigno è disponibile solo nella parte sommitale ed è inaccessibile ai mezzi per il trasporto della FUT nonché utilizzabile per un quantitativo minimo di autocompattatori;
 - b.2. con successiva nota 1228 del 22/07/2011, richiamando ancora le ridotte capacità delle discariche di Chiaiano e Terzigno, ha segnalato che, ferme restando le quantità di RSU conferite presso gli STIR delle altre province campane, al fine di consentire lo smaltimento della produzione giornaliera di RSU dei Comuni della provincia di Napoli (pari a 3.200 ton/die) nonché di continuare il recupero delle giacenze presenti in alcuni comuni e dovendo provvedere allo svuotamento dei siti di stoccaggio provvisori autorizzati con ordinanze del Presidente della Provincia di Napoli, risulta necessario evacuare, a far data da lunedì 25/07/2011, circa 1.300 ton/die di rifiuti (R.E.R. 19.12.12 e 19.05.01) dagli STIR della provincia di Napoli;
 - b.2. ha segnalato inoltre che, tenuto conto degli attuali conferimenti fuori Regione, risulta evidente la necessità di provvedere all'emissione di un provvedimento che consenta di smaltire la restante aliquota di FUT presso discariche ubicate nelle altre province campane;
 - b.3. ha rappresentato infine che, in assenza di ulteriori provvedimenti e/o evacuazioni, si ipotizzano giacenze, a far data dal 26/07, di circa 1.200 – 1.300 ton/die di RSU, che aumenteranno fino a 1.500 – 1.600 ton all'esaurimento della disponibilità dei conferimenti di RSU presso la Regione Liguria;
- c. con nota prot. n. 69946 del 21/06/2011, acquisita al prot. reg. n. 2011. 0495963 del 24/06/2011, avente ad oggetto "Emergenza rifiuti Provincia di Napoli "il Presidente della Provincia di Napoli, facendo seguito a quanto definito negli incontri tenutisi presso la Prefettura di Napoli e la Presidenza della Regione, ha trasmesso la relazione fatta tenere da parte della Società provinciale S.A.P.NA S.p.A con la quale si descrive lo stato di saturazione dell'impiantistica presente sul territorio provinciale , e confermato le criticità e la relativa attuale non autosufficienza del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- d. con la medesima nota il Presidente della Provincia di Napoli, tenuto conto delle criticità descritte nella richiamata relazione della società provinciale S.A.P.NA S.p.A nonché di quanto già rappresentato nella richiamata nota prot. 63955 del 07/06/2011 e facendo altresì seguito alle tre ordinanze contingibili ed urgenti adottate in data 18 giugno 2011, ha invitato il Presidente della Regione a considerare l'opportunità di far ricorso, nell'immediato, anche ai poteri di cui all'art. 7 – bis della legge 24 gennaio 2011, n. 1, onde superare l'attuale stato emergenziale;
- e. con nota prot. n. 1493 del 09/06/2011 il Presidente della Provincia di Salerno, nell'adombrare l'adozione di misure eccezionali, ha :
- e.1. rappresentato la situazione di forte criticità caratterizzante il ciclo integrato dei rifiuti in Campania e nella Provincia di Salerno,
 - e.2. lamentato l'assenza sul territorio provinciale di impianti autorizzati al conferimento della Frazione Umida Tritovagliata (CER 19.12.12) prodotta dall'impianto STIR di Battipaglia;
 - e.3. esposto la necessità di evitare rischi a carattere igienico-ambientale a danno della popolazione provinciale salernitana;
 - e.4. rilevato l'indispensabilità di individuare soluzioni di gestione alternative e straordinarie da operare solo per il tempo strettamente necessario a evitare rischi igienico ambientale,
 - e.5. chiesto di assicurare per il breve periodo necessario lo smaltimento di tali frazioni nelle discariche in esercizio sul territorio regionale,
 - e.6. chiesto di avere conferma ufficiale delle azioni intraprese per la ripresa del conferimento della frazione umida trito vagliata fuori regione, o delle misure alternative in via di attuazione, con indicazione certa dei tempi e delle modalità di soluzione della presente situazione di stallo;

- f. con successiva nota n.2066 del 21/07/2011 il Presidente della Provincia di Salerno “*stante il perdurare della situazione già denunciata di forte criticità caratterizzante la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della provincia di Salerno, determinata dall’assenza di discariche e di impianti autorizzati al conferimento della FUT prodotta dall’impianto STIR di Battipaglia, ha chiesto di attivare –nell’immediato- le procedure di cui alle disposizioni legislative all’art. 1, comma 7-bis D.L. n. 196/2010 convertito in Legge n. 1/2011, nonché quelle di cui all’art. 10 L.R. n. 4/2007 come integrata dall’art. 1, comma 3 L.R. n. 7/2011,*”
- g. il Coordinatore dell’A.G.C. 21, per l’acquisizione dei previsti pareri *dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari*, con nota n. 0561953 del 18/07/2011, ha interessato, ARPAC, AA.SS.LL. ed Amministrazioni provinciali delle province di Napoli e Salerno;
- h. in data 22/07/2011 ha convocato una riunione con i rappresentanti di tali organi durante la quale:
 - h.1 il rappresentante della provincia di Napoli ha fatto presente che sussistono motivazioni tecniche tali da non consentire la piena disponibilità dei volumi residui di discarica espressi dalle relazioni del Dipartimento provinciale dell’ARPAC di Napoli; in particolare per quanto riguarda la discarica di Terzigno la teorica disponibilità di 100.000 ton di rifiuti si riduce a 30.000 ton in quanto occorre considerare anche la volumetria occupata dal terreno vegetale per le operazioni di ricopertura giornaliera; per quanto riguarda la discarica di Chiaiano la disponibilità di volumi ammonta all’interno dell’invaso a non più di 80.000 m³ dei quali 30.000 non sono utilizzabili per sequestro temporaneo della A.G. mentre i rimanenti 50.000 m³ potrebbero essere disponibili a seguito di interventi tecnici in corso di valutazione; ha inoltre evidenziato che il regime vincolistico vigente impedisce l’individuazione di siti di discarica idonei sul 92% del territorio provinciale;
 - h.2 relativamente alla provincia di Salerno l’ARPAC ha rilevato che effettivamente allo stato attuale non risultava alcuna discarica per il conferimento di rifiuti derivati dal ciclo dei rifiuti urbani ed ha evidenziato altresì come sia ancora in definizione la possibilità tecnica della riapertura della discarica di Macchia Soparana;

RILEVATO CHE

dalle richiamate considerazioni emerge la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento di cui all’art. 10 comma 5 della L.R. 4/2007, previsto qualora il piano d’ambito di una provincia non riesca a garantire il pieno rispetto del principio dell’autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, al fine dell’applicazione del secondo periodo del predetto comma che prevede che “in tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d’ambito, al fine di garantire il principio dell’autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell’articolo 182-bis del D. Lgs 152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi devono essere accompagnati da forme di compensazione, definite d’intesa tra le province interessate”;

PRESO ATTO

dello stato di saturazione dell’impiantistica presente sui territori provinciali di Napoli e Salerno e confermate le criticità e la relativa attuale non autosufficienza del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti di dette provincie che induce ad attivare tutte le procedure previste dalle disposizioni legislative statali e regionali al fine di garantire il principio dell’autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell’articolo 182-bis del D. Lgs 152/2006;

RITENUTO

- a. pertanto necessario che la Giunta Regionale provveda – su motivata richiesta delle province interessate ed acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnico sanitari- a confermare la effettiva ricorrenza delle fondate e comprovate ragioni oggettive per le quali le provincie di Napoli e Salerno non garantiscono il pieno rispetto del principio dell’autosufficienza;

- b. altresì, che ricorrano le condizioni per applicare il secondo periodo del predetto comma, il quale prevede che “in tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d’ambito, al fine di garantire il principio dell’autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell’articolo 182-bis del D. Lgs 152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi devono essere accompagnati da forme di compensazione, definite d’intesa tra le province interessate”;

VISTO

- a. il D.Lgs 152/2006;
- b. la L.R. Campania n. 4/2007 e ss.mm.ii.;
- c. la L.R. Campania n. 7/2011
- d. la D.G.R. n. 265 del 14/06/2011

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto sopra esposto e che qui s’intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. di confermare la effettiva ricorrenza delle fondate e comprovate ragioni oggettive per le quali le provincie di Napoli e Salerno non garantiscono il pieno rispetto del principio dell’autosufficienza;
- 2. di demandare a successivo provvedimento l’individuazione e le modalità di attivazione di forme di compensazione, definite d’intesa tra le province;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - 3.1. Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 - 3.2. Società provinciali di Avellino IrpiniAmbiente, Benevento - SAMTE, Caserta - GISEC, Napoli – SAPNA e Salerno - EcoAmbienteSalerno;
 - 3.3. Prefetti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 - 3.4. AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale;
 - 3.5. AGC 21 - Programmazione e Gestione Rifiuti;
 - 3.6. Settore Stampa, Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.